

STATUTO

TITOLO I - DELL'ASSOCIAZIONE IN GENERALE

Capo I - Denominazione - Sede - Oggetto - Finalità

dell'Associazione

ARTICOLO 1 - NATURA, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita una associazione di utilità sociale denominata ALUMNI LUISS SCHOOL OF GOVERNMENT ONLUS ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.", pubblicato sulla G.U. n.1 del 2-1-1998, e successive modifiche ed integrazioni con uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

L'Associazione non ha finalità di lucro, è aconfessionale, apolitica ed apartitica e fonda la propria struttura e ispira la propria azione ai principi Costituzionali ed alla Legge Italiana.

La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo e la sua costituzione è stata promossa dagli alunni ed ex alunni delle prime tre edizioni del Master in Management e Politiche delle Pubbliche Amministrazioni (MAMA) realizzato dalla LUISS School of Government congiuntamente con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione

(SNA).

La sede dell'Associazione è nel comune di Roma e precisamente c/o la LUISS School of Government in Via di Villa Emiliani, 14. La sede dell'Associazione può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E FINALITA'

L'Associazione, ispirandosi ai valori di correttezza e trasparenza, promuove la formazione, la crescita culturale, l'aggiornamento e lo sviluppo professionale **di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni economiche e sociali**, e favorisce la diffusione delle qualità manageriali, di corretti approcci comportamentali e delle buone prassi nella Pubblica Amministrazione e nella società civile.

L'Associazione si prefigge di orientare la propria azione e l'attività associativa in genere, all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, cercando di costruire un nuovo welfare partecipativo allargato ai soggetti che operano nell'università, nella ricerca e nel campo dell'innovazione, compresi gli studenti, al fine di ammodernare le modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi pubblici, cercando di rimuovere le sperequazioni esistenti sul territorio e di

ricostruire il rapporto tra Stato e cittadini, tra pubblico e privato, secondo principi di equità, efficienza e solidarietà sociale, anche attraverso concrete esperienze di volontariato, strumento di maturazione e crescita umana e civile e di diffusione dei valori di convivenza civile, di solidarietà, di tolleranza, di pace. A tale fine è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle dirette alla solidarietà sociale, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività a scopo non lucrativo, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Tutte le attività dell'Associazione possono essere svolte avvalendosi della collaborazione di privati cittadini, società, associazioni, comitati ovvero pubbliche istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni ovvero con qualsiasi mezzo previsto dalla Legge, in sintonia con gli obiettivi

individuati dal consiglio direttivo; gli associati che prestano attività di volontariato saranno assicurati ai sensi dell'articolo 4 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e s.m.i..

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

L'Associazione si prefigge :

- di creare scambi culturali e rafforzare il rapporto professionale e interpersonale, promuovendo l'approfondimento di tematiche di interesse comune, riguardanti prevalentemente il settore pubblico.

- di concedere premi di studio, sovvenzioni e borse di studio per attività nei settori di interesse dell'Associazione e contributi a studenti meritevoli e bisognosi anche coinvolgendo gli Enti locali, le università, le altre istituzioni pubbliche del territorio, nazionali ed europee, ed i soggetti privati interessati.

L'Associazione si propone altresì di creare una community dinamica, che riunisca, promuova e valorizzi tutti gli alunni e gli ex-alunni LUISS-SOG e SNA, dei Master aventi ad oggetto materie

attinenti la pubblica amministrazione e le politiche pubbliche, affinché possano così condividere la comune esperienza formativa, l'identità, i principi ed i valori acquisiti nel percorso accademico, lo scambio di idee e di esperienze lavorative e rafforzare il senso di appartenenza e la partecipazione al progetto associativo.

L'Associazione intende favorire l'incrocio di percorsi professionali eccellenti e fare scouting di opportunità innovative, attraverso cui valorizzare il bagaglio culturale acquisito nei diversi ambiti di attività.

L'Associazione persegue i suddetti scopi e finalità attraverso le seguenti attività:

- a) la creazione di una rete e di una forte identità tra gli associati;
- b) la collaborazione con la LUISS SOG e le altre istituzioni di alta formazione, supportando, ove richiesto, le loro attività formative e di divulgazione scientifica;
- d) lo sviluppo del potenziale di ciascun Alumno, affinché possa contribuire ad intensificare il dialogo all'esterno rendendosi promotore dei progetti organizzati dalla associazione e dalle diverse autorità accademiche;
- e) la creazione di una struttura organizzativa che consenta un

approccio partecipativo di tipo orizzontale: chiunque tra gli Alumni può proporre idee e contribuire al progetto comune;

f) il confronto con attori istituzionali, politici, sociali ed economici, finalizzato allo scambio di esperienze e culture professionali;

g) lo svolgimento di attività di formazione, di studio e di ricerca nei settori dell'organizzazione amministrativa e delle politiche pubbliche, nei network culturali e di alta formazione, anche in collaborazione con enti ed associazioni aventi finalità analoghe;

h) la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di seminari di studio, manifestazioni, convegni, incontri, eventi ed altre attività di promozione nelle diverse forme ed espressioni culturali e scientifiche, nei settori di interesse dell'associazione, dedicando specifica attenzione al ruolo e alla qualità dell'università e della ricerca nel campo dell'organizzazione amministrativa e delle politiche pubbliche, pubblicandone i relativi atti e documenti prodotti;

i) la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione, nonché sviluppo di studi e ricerche di carattere scientifico nel campo dell'organizzazione amministrativa e delle politiche pubbliche, costituendo, se

opportuno, una biblioteca ed una propria banca dati informatica;

j) la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione ed aggiornamento per i propri associati, ovvero per enti ed istituzioni pubbliche, università o private aziende che operano nei settori indicati nei punti precedenti;

k) l'ideazione e la produzione di una propria rivista scientifica ovvero la collaborazione con riviste scientifiche già esistenti, in materia di organizzazione della pubblica amministrazione e delle politiche pubbliche;

l) realizzazione di analisi e studi inerenti le amministrazioni e le politiche pubbliche, mediante la creazione di un circolo virtuoso tra ricerca, buone prassi e riflessioni accademiche.

Per il perseguimento dei fini associativi l'Associazione può coinvolgere:

- persone già inserite, a vario titolo, nei ruoli delle amministrazioni pubbliche, per approfondire tematiche utili nella pratica quotidiana o nell'ottica delle buone prassi per la semplificazione amministrativa e il miglioramento della qualità dei servizi pubblici ;

- professionisti e studenti, aziende e rappresentanti del settore dell'impresa privata che potranno arricchire il proprio bagaglio di conoscenze su temi concreti e ottenere una migliore comprensione

del settore pubblico, della sua organizzazione e delle logiche che ne ispirano il funzionamento e le scelte;

TITOLO II - PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative sia ordinarie che straordinarie;
- b) da eventuali finanziamenti e contributi pubblici o privati nonché da eventuali introiti straordinari;
- c) da contributi degli associati;
- d) da contributi di privati;
- e) da contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche;
- f) da contributi di Organismi internazionali;
- g) da donazioni e lasciti testamentari;
- h) da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- i) da rimborsi derivanti da convenzioni.

L'Associazione può raccogliere fondi per lo sviluppo delle attività proprie e degli associati, anche partecipando a progetti volti a valorizzare la responsabilità sociale in linea con i valori, i principi e la sensibilità dell'associazione.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 4 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale della Associazione ha durata annuale, comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo è predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea degli Associati entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora vi siano particolari esigenze di natura tecnico-organizzativa è possibile rinviare i predetti termini di ulteriori (40) quaranta giorni; in questo caso gli amministratori devono segnalare nel bilancio le ragioni della dilazione del termine.

Durante la vita dell'Associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per Legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Al termine di ogni esercizio sociale, tutti gli avanzi o disavanzi di gestione sono obbligatoriamente riportati all'esercizio successivo e impiegati in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell'Associazione o di quelle direttamente connesse.

TITOLO III - DEGLI ASSOCIATI

Capo I - Modalità di Associazione - Categorie di Associati - Perdita

della qualità di Associato

ARTICOLO 5 - ASSOCIATI

Il numero degli associati é illimitato. Possono essere associati tutti gli alunni e gli ex-alunni LUISS-SOG dei Master aventi ad oggetto materie attinenti la pubblica amministrazione e le politiche pubbliche, che ne facciano richiesta sottoscrivendo l'apposito modulo approvato dal Consiglio Direttivo e nel contempo versino la quota associativa nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che entro il 31 dicembre di ogni anno non hanno presentato per iscritto le loro dimissioni sono considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati, a pena di espulsione, al pagamento della quota annuale associativa, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Pertanto è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, secondo la normativa vigente.

La quota annuale associativa deve essere versata in unica soluzione entro e non oltre 90 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

L'associato partecipa alle attività associative ed esercita i diritti e doveri contenuti nel presente Statuto.

ARTICOLO 6 - CATEGORIE DI ASSOCIATI

In seno alla categoria degli associati si distinguono i seguenti ordini:

- a) Associati Fondatori;
- b) Associati Ordinari;
- c) Associati Onorari.

Fondatori sono coloro i quali hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo, ovvero aderiscono all'Associazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di costituzione. Gli associati Fondatori sono associati ordinari agli effetti del presente statuto.

Ordinari sono coloro che provvedono al versamento della quota associativa nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Onorari possono essere nominati dal Consiglio Direttivo tra personalità eminenti nel campo della cultura, della ricerca, dell'arte, delle professioni o che abbiano svolto attività di particolare utilità a favore del sodalizio ovvero concorrano alla crescita dell'Associazione; altresì possono essere associati Onorari i docenti che abbiano ricoperto o ricoprono una docenza presso il Master Luiss SOG o SNA e che ne facciano richiesta al

Consiglio Direttivo. L'associato Onorario non è tenuto al versamento della quota sociale nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo così come non ha diritto di voto nell'Assemblea degli associati.

ARTICOLO 7 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

Non possono essere ammessi a far parte di alcun ordine di associati, e se già associati decadono dalla qualifica, coloro che abbiano riportato condanne penali definitive per fatti ritenuti, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, incompatibili con le finalità e gli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è legittimato a domandare, contestualmente o successivamente alla sottoscrizione del modulo di adesione, comprova della insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.

ARTICOLO 8 - RECESSO DELL'ASSOCIATO

Gli associati possono recedere volontariamente dall'Associazione mediante l'invio di apposita comunicazione scritta diretta al Presidente, che deve pervenire, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si vogliono rassegnare le dimissioni, a mezzo raccomandata a.r. del Servizio Poste Italiane o altro Istituto/Agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mezzo pec istituzionale dell'associazione. Il recapito della

comunicazione scritta rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Associazione non assume alcuna responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, la suddetta comunicazione non pervenga in tempo utile.

Il Presidente ha l'obbligo di accogliere le richieste di dimissioni, ancorché non motivate, salvo il recupero delle somme non ancora versate inerenti quote associative di qualsiasi natura e specie.

ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per espulsione;
- c) per decesso.

L'associato che si rende moroso nel pagamento delle quote sociali, con riferimento all'esercizio sociale in corso e all'esercizio precedente, viene espulso dall'associazione, con delibera del consiglio direttivo.

Coloro i quali hanno perso la qualifica di associato per dimissioni o morosità possono comunque ripresentare domanda d'iscrizione all'Associazione, ma non prima che sia trascorso un anno dall'effettiva cancellazione dal libro degli associati.

Coloro i quali hanno perso la qualifica di associato per espulsione

non possono più ripresentare domanda d'iscrizione all'Associazione.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Capo II - Diritti e doveri degli associati

ARTICOLO 10 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

L'associato ha diritto a:

- a) partecipare alla vita associativa, nei modi previsti dal presente Statuto e nei regolamenti da esso derivanti;
- b) eleggere le cariche sociali;
- c) essere candidato e ricoprire una carica sociale;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- e) formulare proposte all'Organo Direttivo nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

ARTICOLO 11 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

L'associato ha il dovere di:

- a) rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli Organi Associativi;

- b) tenere un comportamento corretto, leale ed onesto nei confronti degli altri associati;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- d) essere in regola con il pagamento della quota associativa;
- e) partecipare alle Assemblee degli associati.

ARTICOLO 12 - COMUNICAZIONE AGLI ASSOCIATI

Gli avvisi ed i comunicati indirizzati agli associati vengono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione/pagina web posta elettronica, whatsapp, a cura del Consiglio Direttivo o con i mezzi informativi e di comunicazione di cui può disporre l'Associazione. Gli stessi, decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione e/o comunicazione, si intendono ad ogni effetto conosciuti da parte di tutti gli associati.

ARTICOLO 13 - SANZIONI AGLI ASSOCIATI

Gli associati che contravvengono ai doveri sociali possono incorrere nelle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) **espulsione.**

Il richiamo scritto trova applicazione nei riguardi degli associati che si rendano responsabili di inosservanze di norme

statutarie e/o regolamentari e/o di disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo ovvero denigrino l'Associazione e gli Organi Sociali;

L'espulsione si applica nei riguardi degli associati che:

a) già soggetti a richiamo scritto, siano recidivi rispetto all'osservanza di norme statutarie e/o regolamentari e/o di disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo ovvero denigrino l'Associazione e gli Organi Associativi;

b) si rendano responsabili di gravi atti di violenza, verbale o materiale, nei confronti degli altri associati, dell'Associazione e degli Organi Associativi.

Contro i suddetti provvedimenti, l'associato interessato può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. Il giudizio espresso dal Collegio dei Probiviri è inappellabile.

TITOLO IV - DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Capo I - Organi Associativi in generale

ARTICOLO 14 - ORGANI ASSOCIATIVI

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori Contabili;

e) il Collegio dei Probiviri.

Si precisa che tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute ed opportunamente documentate, i cui criteri sono determinati dal Consiglio Direttivo ed in ogni caso nei limiti della disponibilità di bilancio.

I componenti degli Organi Associativi sono eletti, ove possibile, nel rispetto della parità di genere o comunque delle quote di genere di almeno un terzo, tenendo in considerazione il numero complessivo dei membri da eleggere o nominare. Inoltre, ove possibile, almeno un componente del Consiglio Direttivo dovrà essere scelto tra gli associati, studenti, che abbiano alla data di svolgimento dell'elezione un'età non superiore ad anni trenta.

Capo II - L'Assemblea degli Associati

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati é l'Organo supremo dell'Associazione.

Si riunisce, di norma, una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza. Si riunisce, altresì, ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando almeno un ventesimo degli associati, regolarmente iscritti ed in regola con le quote

associative, ne facciano richiesta mediante lettera individuale o collettiva, indirizzata al Presidente e contenente gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Può essere convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.

L'assemblea degli associati è convocata dal Presidente mediante convocazione inoltrata agli associati esclusivamente tramite posta elettronica. A tal fine, gli associati hanno l'obbligo di fornire e tenere aggiornato il proprio indirizzo e-mail a cui trasmettere le convocazioni. L'avviso deve essere inoltrato almeno sette giorni lavorativi prima della data fissata per la prima convocazione.

La convocazione deve contenere la data stabilita per le adunanze, l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo stabilito, sia della prima che della seconda convocazione.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, verbale da trascrivere su apposito libro verbali dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorquando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli

aventi diritto al voto.

Le riunioni dell'Assemblea dirette allo scioglimento dell'Associazione sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, allorquando siano presenti i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un giorno.

ARTICOLO 16 - MODALITA' DI VOTO E DELEGHE

L'Assemblea, in generale, adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto in caso di:

- a) elezioni di cariche associative;
- b) deliberazione riguardanti le singole persone;
- c) espressa richiesta della maggioranza dei presenti.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

L'Assemblea degli associati é convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione con le modalità previste dal precedente articolo 15.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti

all'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno sette giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza.

Partecipano all'Assemblea degli associati ed hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni associato avente diritto di voto, può delegare altro associato a rappresentarlo all'Assemblea degli associati. In tal caso accetta tutte le decisioni prese dal proprio delegato, ritenendo per rato e valido il suo operato. Ogni associato, oltre se stesso, non potrà rappresentare nell'Assemblea degli associati più di un altro associato; ulteriori deleghe presentate, oltre la prima, sono ritenute nulle e prive di effetti.

ARTICOLO 17 - COMPITI

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31/12;
- b) approvare la relazione al bilancio consuntivo chiuso al 31/12 predisposto dal Collegio dei Revisori Contabili;
- c) approvare le modifiche dello Statuto;
- d) approvare il regolamento per le elezioni degli organi associativi e le eventuali modifiche;
- e) eleggere il Presidente dell'Associazione;
- f) determinare il numero di componenti ed eleggere il Consiglio

Direttivo;

- g) nominare il Collegio dei Revisori Contabili;
- h) eleggere il Collegio dei Probiviri;
- i) deliberare su ogni altro argomento di interesse generale, avente carattere ordinario o straordinario, e posto all'ordine del giorno.

Capo III - Il Consiglio Direttivo e suo funzionamento

ARTICOLO 18 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea tra i propri associati, é composto dal Presidente dell'Associazione e da un minimo di quattro ad un massimo di dodici Consiglieri e dura in carica tre anni, decorrenti dal giorno successivo allo svolgimento delle elezioni. E' investito dei piú ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, nomina al proprio interno il Vice Presidente dell'Associazione ed il Segretario-Tesoriere. Il Segretario-Tesoriere cura la tenuta dei libri e registri sociali e presiede alla gestione finanziaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza

diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori Contabili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti aventi diritto al voto. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, mediante convocazione, inoltrata agli interessati, esclusivamente tramite posta elettronica. L'avviso, sarà inoltrato, salvo i casi di necessità e/o urgenza, almeno sette giorni lavorativi prima della data stabilita per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo stabilito, sia della prima che della seconda convocazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad essa partecipi la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni a maggioranza, con il metodo del voto palese. In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente è determinante per l'approvazione o meno della delibera.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto un verbale, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascriversi su apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere assente ingiustificato ad almeno tre consigli

direttivi consecutivi, validamente convocati e costituiti, decade automaticamente dalla carica. In tal caso il Consiglio Direttivo procederà alla sua sostituzione, dandone comunicazione all'escluso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di dimissioni e/o decadenza e/o decesso del Consigliere si procederà alla sua sostituzione mediante surroga o cooptazione in base a quanto stabilito dal Regolamento per le elezioni degli organi associativi, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea degli associati, e comunque fino alla scadenza naturale del Consiglio. In ogni caso i Sindaci Revisori Contabili ed i Probiviri, in carica o dimessi in vigenza di mandato, non possono essere surrogati o cooptati nel Consiglio Direttivo.

In caso di dimissione congiunta e/o contemporanea della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, lo stesso viene automaticamente sciolto ed il Presidente dichiarato decaduto.

Pertanto, l'attività straordinaria viene sospesa e tutte le funzioni di natura ordinaria sia in capo al Presidente che al Consiglio Direttivo passano al Presidente del Collegio dei Revisori Contabili, che provvede a convocare, entro novanta giorni, l'Assemblea degli associati per procedere alle elezioni di tutti gli Organi Associativi. Il Collegio dei Revisori Contabili

durante il periodo di vacatio del Presidente e del Consiglio Direttivo e fino alle elezioni procede nella sua normale attività.

ARTICOLO 19 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- b) eseguire le delibere dell'Assemblea degli associati;
- c) predisporre la modulistica, determinare la quota ed i termini di versamento della stessa, per iscriversi all'Associazione. Verificare i requisiti soggettivi dei richiedenti l'iscrizione all'Associazione.
- d) redigere, approvare e presentare all'Assemblea degli associati il bilancio consuntivo;
- e) predisporre il regolamento per le elezioni degli organi associativi, da presentare all'Assemblea degli Associati per gli adempimenti di cui al precedente articolo 17;
- f) approvare la stipula dei contratti, convenzioni ed accordi per il perseguimento degli obiettivi associativi;
- g) predisporre tutti gli atti da presentare all'Assemblea degli associati per gli adempimenti di cui al precedente articolo 17;
- h) costituire, disciplinare nel loro funzionamento, nominare e revocare i componenti di Commissioni, Comitati, Gruppi di Studio

e/o Lavoro per lo studio di singole problematiche, ovvero per la promozione e/o l'organizzazione di iniziative e/o attività specifiche inerenti le finalità dell'Associazione;

i) organizzare manifestazioni culturali, ludiche, ricreative e di ogni altro genere per gli associati e loro familiari ed ospiti;

j) aderire o costituire associazioni e organizzazioni aventi finalità e obiettivi non contrastanti con il presente Statuto;

k) adottare i provvedimenti di cui al precedente articolo 13;

l) elaborare ed emanare regolamenti per il buon funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati, purché non in contrasto con lo Statuto dell'Associazione;

m) organizzare la macchina elettorale quando sono indette le elezioni degli Organi Associativi;

n) agire e resistere davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, anche ricorrendo a consulenti e legali del libero foro, nell'interesse precipuo dell'Associazione;

o) effettuare qualsiasi operazione bancaria e mobiliare in genere, necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

p) nominare e revocare gli associati Onorari;

q) nominare dipendenti e collaboratori previa constatazione della copertura finanziaria.

Capo IV - Il Presidente

ARTICOLO 20 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall'Assemblea degli associati tra i propri associati, dura in carica tre anni, decorrenti dal giorno successivo allo svolgimento delle elezioni. La carica di Presidente può essere ricoperta dalla stessa persona per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Esercita, nei casi urgenti, i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'Ente, somme da terzi rilasciando quietanza liberatoria.

In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 21 - DECADENZA O DIMISSIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente decade dal suo mandato qualora ottenga la sfiducia di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo, appositamente chiamati ad esprimere il proprio voto anche se richiesto da un solo consigliere. Il voto di sfiducia avviene

sempre a scrutinio segreto. Oltre che dal Consiglio Direttivo la sfiducia al Presidente può essere votata, sempre a scrutinio segreto, dall'Assemblea degli associati, qualora ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) degli associati presenti all'Assemblea e sia approvato dalla maggioranza degli associati presenti.

A seguito del voto di sfiducia il Presidente viene dichiarato decaduto ed il Consiglio Direttivo automaticamente sciolto. L'attività straordinaria viene sospesa e tutte le funzioni di natura ordinaria sia in capo al Presidente che al Consiglio Direttivo passano al Presidente del Collegio dei Revisori Contabili, che provvede a convocare, entro novanta giorni, l'Assemblea degli associati per procedere alle elezioni di tutti gli Organi Associativi. Il Collegio dei Revisori Contabili durante il periodo di vacatio del Presidente e del Consiglio Direttivo e fino alle elezioni procede nella sua normale attività.

Il Presidente in qualsiasi momento del suo mandato può rassegnare le dimissioni ancorché non motivate. Le dimissioni devono avvenire esclusivamente per iscritto e consegnate al Vice Presidente ovvero al Presidente del Collegio dei Revisori Contabili.

A seguito di dimissioni ovvero in caso di decesso del Presidente, il Consiglio Direttivo viene automaticamente sciolto. L'attività

straordinaria viene sospesa e tutte le funzioni di natura ordinaria sia in capo al Presidente che al Consiglio Direttivo passano al Presidente del Collegio dei Revisori Contabili, che provvede a convocare, entro novanta giorni, l'Assemblea degli associati per procedere alle elezioni di tutti gli Organi Associativi. Il Collegio dei Revisori Contabili durante il periodo di vacatio del Presidente e del Consiglio Direttivo e fino alle elezioni procede nella sua normale attività.

Capo V - Il Collegio dei Revisori Contabili e dei Probiviri

ARTICOLO 22 - IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Il Collegio dei Revisori Contabili, nominato dall'Assemblea degli associati, é composto **da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile** e dura in carica tre anni, decorrenti dal giorno successivo alla nomina. Controlla la gestione dell'Associazione oltre a quanto previsto dalla Legge.

Nella sua prima riunione elegge nel proprio seno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori Contabili è convocato e presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Revisore Anziano **e vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.**

In caso di dimissioni e/o decadenza e/o decesso del Revisore si

procede alla sua sostituzione alla prima Assemblea degli associati utile.

Ciascun membro del Collegio dei Revisori decade dall'incarico al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

- condanna penale passata in giudicato;
- sentenza di inabilitazione o interdizione dai pubblici uffici;
- assenza a due riunioni consecutive.

ARTICOLO 23 - ATTIVITA' DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Il Collegio dei Revisori Contabili, almeno semestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e accerta la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale. I Revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Verifica, altresì, il Bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori Contabili è redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascriversi su apposito libro verbali.

ARTICOLO 24 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea degli associati

tra i propri associati, é composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti e dura in carica tre anni, decorrenti dal giorno successivo allo svolgimento delle elezioni.

Nella sua prima riunione elegge nel proprio seno un Presidente.

Il collegio, in tutti i casi non vietati dalla Legge, dirime le controversie insorte tra gli associati, o tra gli associati e gli organi, in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e può chiedere che le questioni di propria competenza vengano inserite nell'ordine del giorno del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea degli associati.

Il Collegio dei Probiviri è convocato e presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Probiviro anziano **e vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.**

In caso di dimissioni e/o decadenza e/o decesso del Probiviro si procede alla sua sostituzione mediante surroga con altro componente seguendo, ove possibile, l'ordine dei voti ottenuti nell'Assemblea degli associati.

Delle riunioni del Collegio dei Probiviri è redatto un verbale sotto la responsabilità del Presidente, da trascriversi su apposito libro verbali.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25 - TRASPARENZA

La trasparenza nei rapporti con gli associati viene realizzata mediante:

- a) Presentazione del Bilancio Consuntivo;
- b) Consultazione del Registro dei Verbali delle sedute di Assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili, con possibilità di richiederne copia;
- c) Diffusione, con l'ausilio di ogni mezzo, di tutte le informazioni relative alla gestione dell'Associazione.

ARTICOLO 26 - DISCIPLINA NORMATIVA

Per quanto non espressamente previsto dai presenti Patti Associativi si fa riferimento alle norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.", pubblicato sulla G.U. n.1 del 2-1-1998, e successive modifiche ed integrazioni ed alle leggi in materia, nonché ai regolamenti specifici alla cui stesura è demandato il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 27 - SCIoglIMENTO

L'Associazione è costituita con durata illimitata, pertanto non è previsto lo scioglimento per decorrenza dei termini associativi.

L'Associazione si può quindi sciogliere per i seguenti motivi:

- a) impossibilità sopraggiunta a perseguire i fini e gli obiettivi previsti nel presente Statuto;
- b) per mancanza di associati, ovvero quando tutti gli associati sono venuti a mancare;
- c) per volontà degli associati, con convocazione dell'Assemblea degli associati.

L'Assemblea degli associati può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza qualificata di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti, aventi diritto di voto, nominando un liquidatore o più liquidatori.

Il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento non può in nessun caso essere ripartito tra gli associati ed è affidato ad uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea degli associati e devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e s.m.i., salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ARTICOLO 28 - MODIFICHE ED INTERPRETAZIONI DELLO STATUTO

Il presente statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto degli associati.

Le modifiche sono deliberate con la maggioranza qualificata di

almeno i tre quinti dei presenti, aventi diritto di voto.

Lo statuto s'interpreta secondo buona fede.